

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5887

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **BIONDI**

Presentata il 25 luglio 1991

Norme per la tutela dei dati personali acquisiti nel corso
di provvedimenti giudiziari

ONOREVOLI COLLEGHI! — La sottoposizione della persona inquisita a rilievi segnalefici costituisce una necessità di polizia che nei limiti segnati dalla sentenza della Corte costituzionale 22 marzo 1962, n. 30, è espressamente riconosciuta dall'articolo 4 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 gennaio 1931, n. 773 e dall'articolo 349 del nuovo codice di procedura penale.

Le schedature che ne derivano sono però assolutamente prive di giustificazione nel caso in cui non venga presentata denuncia ovvero il pubblico ministero non eserciti l'azione penale ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale, ovvero l'imputato venga prosciolto.

In tutti questi casi il permanere della « schedatura » a carico del cittadino costituisce un pericoloso ed inammissibile « precedente » a suo carico, non solo privo di fondamento e di riscontro, ma tale da ingenerare, come in numerosi casi è avvenuto, una fonte inquinata ed inquinante anche per future inchieste giudiziarie con rischio di violazioni dei diritti dei cittadini e di depistaggio delle indagini.

Di qui la presente proposta di legge indirizzata alla distruzione delle schede nel modo più sicuro, che si ritiene sia costituito dalla restituzione all'interessato, con divieto ad ogni autorità di conservarne copia.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. I rilievi segnaletici, effettuati dall'autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 4 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 349 del codice di procedura penale, descrittivi, fotografici ed antropometrici, comprese le impronte digitali, nel caso in cui la persona sottoposta a tali misure non venga denunciata ovvero a suo carico non venga esercitata l'azione penale, ovvero venga prosciolta da ogni accusa relativa ai fatti in occasione dei quali i rilievi segnaletici sono stati effettuati, sono restituiti all'interessato in originale ed è fatto divieto a qualsiasi autorità di conservarne copia.